



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 luglio 2018
(OR. en)

10856/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0266 (NLE)

PECHE 274

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L' UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DELLA COSTA D' AVORIO
(2018-2024)

ARTICOLO 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Dal ...⁺, e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro ("accordo") sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.

Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea ("navi dell'Unione") possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca ivoriana soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito del presente protocollo.

⁺ GU: inserire la data della firma del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Trasparenza

La Repubblica della Costa d'Avorio ("Costa d'Avorio") si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, in conformità all'articolo 11 del presente protocollo.

La Costa d'Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.

ARTICOLO 3

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 682 000 EUR all'anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1.
2. La contropartita finanziaria comprende:
 - a) un importo annuo di 330 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all'anno; e

- b) un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.
3. Inoltre, gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana secondo le modalità previste al capo II dell'allegato del presente protocollo.
4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.
5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
6. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità ivoriane.

8. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

9. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all'attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all'Unione le coordinate dei conti suddetti.

Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d'Avorio.

ARTICOLO 4

Sostegno settoriale

1. Nell'ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione del piano strategico di sviluppo dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura della Costa d'Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:

- a) il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;
- b) il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
- c) il miglioramento delle statistiche alieutiche;
- d) il sostegno alla pesca su piccola scala;
- e) il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- f) il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2. Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, l'Unione e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- b) gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d'Avorio nell'ambito della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

4. Le parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l'esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.

Le due parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. Le parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell'ICCAT.

4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione.

5. Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Costa d'Avorio.

ARTICOLO 6

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l'esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.

ARTICOLO 7

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, l'Unione consulta la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nel corso di tali consultazioni le parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull'attuazione di piani di gestione pluriennali. Le parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. A seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.1. A tal fine, l'Unione comunica alle autorità della Costa d'Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

- le caratteristiche tecniche della nave;
- il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata;
- i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

2.2. Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

2.3. Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

2.4. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore.

2.5. I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

ARTICOLO 8

Legislazione applicabile

1. Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo.

2. Le autorità della Costa d'Avorio informano al più presto l'Unione in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.

3 L'Unione informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

ARTICOLO 9

Sospensione dell'attuazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

- a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;
- b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
- c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell'Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

- d) mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;
- e) controversia grave e non risolta tra le due parti in sede di commissione mista, in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.

2. Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.

3. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti pervengono a tale composizione, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

4. Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l'Unione non effettua il pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l'Unione in merito al mancato pagamento. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l'applicazione del presente protocollo conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'applicazione del presente protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

ARTICOLO 10

Informatizzazione degli scambi

1. L'Unione e la Costa d'Avorio provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
2. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
3. L'Unione e la Costa d'Avorio si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

ARTICOLO 11

Riservatezza dei dati

L'Unione e la Costa d'Avorio si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.

Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniere nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali.

I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2. L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma delle parti.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nella zona di pesca ivoriana

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Costa d'Avorio in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;
- per la Costa d'Avorio: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano non appena possibile ai servizi dell'Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3 del presente capo, le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

3. Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d'Avorio comunica agli armatori e all'Unione le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile all'Unione.

4. Conto bancario

Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d'Avorio comunica all'Unione le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione ai sensi del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine "licenza" equivale al termine "autorizzazione di pesca" quale definito nella legislazione dell'Unione.

Sezione 1: Procedure applicabili

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine, le navi devono essere iscritte nel registro delle navi dell'Unione e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca in Costa d'Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

2. Domanda di licenza

Le autorità competenti dell'Unione presentano al Ministero della pesca della Costa d'Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai documenti seguenti:

- la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
- il certificato di navigabilità della nave;
- il certificato di assicurazione della nave;
- una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;
- un'illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell'anticipo, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. L'elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all'Unione e all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5. Rilascio delle licenze

Entro ventuno giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2 del presente capo, il Ministero della pesca della Costa d'Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque di pesca ivoriane. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7. Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un'avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

8. Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

9. Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità ivoriane, la Costa d'Avorio autorizza le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d'Avorio stabilisce l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2: Canoni e anticipi

1. Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è fissato a:
 - 60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
 - 70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

2. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei canoni annui forfettari anticipati seguenti:

a) per le tonniere con reti a circuizione:

- 7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;

b) per i pescherecci con palangari di superficie:

- 2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

In caso di licenza di durata inferiore a un anno, l'importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici mesi.

3. L'Unione stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell'anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d'Avorio entro la fine del mese di aprile dell'anno in corso. La Costa d'Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Costa d'Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi si considerano adottati.

4. Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo alla Costa d'Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'armatore.

CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell'ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Trasmissione delle dichiarazioni di cattura

Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d'Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d'Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

- a) IRD (Institut de recherche pour le développement);
- b) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
- c) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d'Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca ivoriana.

Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.

Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d'Avorio comunicano l'indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d'Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche di tali coordinate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d'Avorio. L'Unione e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

3. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)

Le parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.

Le parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione I: Controllo e ispezione

1. Entrata e uscita dalla zona

- 1.1. Le navi dell'Unione comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;
- iii) la natura e la presentazione dei prodotti.

- 1.2. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Costa d'Avorio ne conferma immediatamente la ricezione.
- 1.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d'Avorio è considerata in infrazione.

2. Procedure di ispezione

- 2.1. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.
- 2.2. La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

2.3. La Costa d'Avorio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3. Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca illegale, irregolare e non dichiarata (INN)

Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.

4. Sbarchi e trasbordi

4.1. Le navi dell'Unione che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d'Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio.

4.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
- in caso di trasbordo, il nome, il numero dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e la bandiera della nave ricevente;
- il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;
- la data e il luogo dell'operazione.

- 4.3. In caso di trasbordo i comandanti trasmettono alle competenti autorità della Costa d'Avorio le dichiarazioni di cattura.
- 4.4. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d'Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante una copia del rapporto.

Sezione II: Sistema di controllo via satellite

1. Messaggi di posizione delle navi

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d'Avorio, le navi dell'Unione titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite della nave (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell'ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell'ambito dell'ICCAT.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie che figurano al punto 1.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d'Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d'Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.

I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano immediatamente ogni modifica dei medesimi.

Il CCP della Costa d'Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca ivoriana.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Costa d'Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d'Avorio.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Costa d'Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d'Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d'Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d'Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione, comunicando successivamente le eventuali misure adottate.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
 - b) per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
7. Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo ivoriano, l'armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).
8. Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d'Avorio, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d'Avorio nel più breve tempo possibile.

9. Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:
 - a) dell'Unione,
 - b) di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),
 - c) di paesi non appartenenti all'ACP e non appartenenti all'Unione.

10. I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall'armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d'Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell'Unione, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l'elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.

CAPO VII

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d'Avorio, secondo le modalità indicate nel presente capo, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.

2. Navi e osservatori designati

La Costa d'Avorio elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all'Unione al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

La Costa d'Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d'Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d'Avorio all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3 Condizioni applicabili all'imbarco e allo sbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d'Avorio.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca ivoriana dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.

In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d'Avorio, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d'Avorio.

4. Compiti dell'osservatore

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d'Avorio, l'osservatore svolge le funzioni seguenti:

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;
- verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
- comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

5. Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

- al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all'Unione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

6. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo per il rilascio della licenza, l'armatore versa alla Costa d'Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all'imbarco di osservatori ivoriani sulle navi dell'Unione.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano all'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all'infrazione è trasmesso all'Unione e allo Stato di bandiera entro un termine di sette giorni lavorativi.

2. Dirottamento - riunione di informazione

Ogni nave dell'Unione sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d'Avorio.

La Costa d'Avorio notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell'Unione titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d'Avorio organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione constatata è fissata dalla Costa d'Avorio secondo le disposizioni della legislazione ivoriana.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d'Avorio e l'armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del dirottamento della nave.

4. Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d'Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d'Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all'immobilizzazione della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Costa d'Avorio comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

- a) dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure
- b) dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1. Modulo di domanda di licenza
2. Scheda tecnica

Modulo di domanda di licenza

ACCORDO DI PESCA
UNIONE EUROPEA - COSTA D'AVORIO
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I. RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore: Nazionalità:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
4. Tel.:
5. Indirizzo elettronico:
6. Nome del comandante: Nazionalità:
7. Nome del raccomandatario in Costa d'Avorio:

II. ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Bandiera precedente (se del caso):
4. Data di acquisizione della bandiera attuale:
5. Numero di immatricolazione esterno:
6. Porto di immatricolazione: MMSI:
7. Numero IMO: Numero ICCAT:
8. Anno e luogo di costruzione:
9. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
10. Materiale di costruzione dello scafo: acciaio legno poliestere altro

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
8. Sistema di conservazione a bordo: fresco refrigerazione misto congelamento
9. Capacità di congelamento (t/24 ore):
10. Capacità delle stive: Numero:

Fatto a il

Firma del richiedente

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE
E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca:

al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2. Attrezzo autorizzato:

rete a circuizione

palangaro di superficie

3. Specie vietate:

conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*), dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*), dello squalo toro (*Carcharias taurus*) e della canesca (*Galeorhinus galeus*).

Le due parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4. Canoni a carico degli armatori:

4.1. Canone aggiuntivo pertonnellata catturata	60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.
4.2. Canone forfettario annuo	Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi. Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.
4.3. Canone forfettario per gli osservatori	400 EUR per nave all'anno
4.4. Canone per le navi d'appoggio	3 500 EUR per nave all'anno
5. Numero di navi autorizzate a pescare	28 tonniere con reti a circuizione 8 pescherecci con palangari di superficie
